

Deliberazione 14 dicembre 2010 – ARG/elt 231/10

Aggiornamento per l'anno 2011 dei corrispettivi di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48 e 73 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.

Modificazioni per l'anno 2011 delle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e dell'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement, TIS)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge n. 41/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 48/04);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06 (di seguito: deliberazione n. 165/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, n. 206/08 (di seguito: deliberazione n. 206/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: TIS) e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2009, ARG/elt 201/09 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 201/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 204/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 213/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 213/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 214/09 (di seguito ARG/elt 214/09);
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2010, ARG/elt 28/10;
- la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2010, ARG/elt 55/10;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 111/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 111/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 129/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 129/10);
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2010, ARG/elt 166/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 166/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2010, ARG/elt 172/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10);
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 211/10);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2009, DCO 27/09 (di seguito: DCO 27/09);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2010, ARG/elt 230/10;
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità alla Società Terna SpA (di seguito: Terna), prot. Autorità n. 0010360 del 8 marzo 2010 (di seguito: nota 8 marzo 2010);
- la lettera di Terna prot. n. TE/P20100003922 del 26 marzo 2010, prot. Autorità n. 13415 del 31 marzo 2010 (di seguito: lettera 31 marzo 2010);
- la lettera di Terna prot. TE/P20100004694 del 14 aprile 2010, prot. Autorità n. 15426 del 15 aprile 2010 (di seguito: lettera 14 aprile 2010);
- la lettera di Terna del 21 ottobre 2010, prot. Autorità n. 34957, (di seguito: lettera 21 ottobre 2010) con cui si comunica al Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità l’ammontare stimato dei costi relativi al trasferimento alla società CASC - *Capacity Allocation Service Company S.A.* (di seguito: CASC) di tutte le procedure di allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera effettuate mediante asta esplicita per l’anno 2011;
- la proposta di modifica del Capitolo 4 del Codice di rete e dei relativi allegati A.22, A.23, A.25, A.60 e A.65 inviata da Terna all’Autorità con comunicazione in data 11 novembre 2010, prot. Autorità n. 037397 del 12 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 11 novembre 2010);
- la comunicazione di Terna del 15 novembre 2010, protocollo Autorità n. 37882 del 16 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 15 novembre 2010);

- la comunicazione di Terna prot. TIE/P20100016919 del 3 dicembre 2010, protocollo Autorità n. 40379 del 10 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 3 dicembre 2010);
- la comunicazione di Terna del 6 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40149 del 9 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 6 dicembre 2010);
- la comunicazione di Terna del 7 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40151 del 9 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 7 dicembre 2010);
- la comunicazione di Terna del 9 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40219 del 9 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 9 dicembre 2010).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 351/07 l'Autorità, approvando il valore del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 della deliberazione n. 111/06 (di seguito: corrispettivo DIS) valevole per l'anno 2008, ne ha definito le modalità di aggiornamento per gli anni successivi;
- la deliberazione n. 351/07 stabilisce che:
 - il valore del corrispettivo DIS è definito entro la fine di ciascun anno per permettere la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica nell'anno successivo;
 - il corrispettivo DIS sia aggiornato dall'Autorità utilizzando i medesimi criteri e modalità previsti per la componente CTR di cui all'articolo 18 del TIT ad eccezione:
 - del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti applicato alla quota parte del corrispettivo DIS a copertura dei costi operativi, fissato pari al 1,1 % e
 - della mancata rivalutazione del capitale investito corrispondente agli oneri di acquisizione da parte di Terna del ramo d'azienda della società Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA;
- i criteri di aggiornamento del corrispettivo DIS di cui al precedente punto comportano, anche per tale componente, l'adozione del meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione, introdotto dalla deliberazione ARG/elt 188/08, cui Terna ha volontariamente aderito;
- con la comunicazione 15 novembre 2010 Terna ha inviato all'Autorità le informazioni necessarie all'adeguamento del corrispettivo DIS per l'anno 2011;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi rilevato dall'Istat è stato per il periodo giugno 2009 - maggio 2010 pari al 0,8%;
- la deliberazione n. 351/07 ha inoltre previsto un meccanismo di premi e penalità applicati a Terna nell'ambito dell'attività di dispacciamento i cui effetti economici, per i risultati conseguiti nell'anno 2009, concorrono alla determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2011;
- in particolare i dati allegati alla lettera 31 marzo 2010 permettono di stabilire che il meccanismo di cui al precedente punto comporta il riconoscimento a Terna, a valere per l'anno 2011, di una remunerazione aggiuntiva pari a 45,02 milioni di euro, in ragione dei risultati conseguiti nell'anno 2009 nell'ambito delle attività di

approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento (40,00 milioni di euro), nonché delle attività di previsione della produzione di impianti eolici (3,00 milioni di euro) e infine delle attività di previsione del fabbisogno di energia elettrica (2,02 milioni di euro);

- nella lettera 14 aprile 2010 Terna ha segnalato all'Autorità che i costi comunicati nell'ambito dell'indagine di cui alla nota 8 marzo 2010 sono stati tenuti in considerazione nella determinazione della componente DIS in coerenza con le disposizioni di separazione contabile per attività;
- con la lettera 21 ottobre 2010 Terna ha comunicato l'ammontare dei costi da sostenere per la partecipazione all'azionariato di CASC – pari a 285.000 Euro – e l'ammontare stimato dei costi operativi relativi all'anno 2011 – pari a 660.000 Euro – come quota dei totali costi operativi della società in capo a Terna;
- Terna ha successivamente acquisito le quote azionarie della società CASC che, a partire dal 1 aprile 2011, gestirà l'allocazione – tramite asta esplicita – della capacità di trasporto transfrontaliera italiana;
- l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera rientra nell'ambito dell'attività di dispacciamento.

Considerato inoltre che:

- su richiesta dell'Autorità, Terna, con le comunicazioni 6 dicembre 2010, 7 dicembre 2010 e 9 dicembre 2010, ha comunicato le previsioni dei valori del corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 44.3 della deliberazione n.111/06 per l'anno 2011 con particolare riferimento al corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio del dispacciamento, al corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema e al corrispettivo (ITC) per la copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- i parametri di cui al precedente punto unitamente alla stima della domanda di energia elettrica attesa, i cui valori di stima per l'anno 2011 sono stati resi noti da Terna, sono elementi determinanti per alcuni dei corrispettivi di dispacciamento stabiliti dalla deliberazione n. 111/06;
- la deliberazione ARG/elt 15/10 ha definito le condizioni generali del servizio di riduzione istantanea del carico introdotto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 41/10 ed ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento da parte di Terna delle relative risorse;
- la deliberazione ARG/elt 201/09 ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per l'anno 2010;
- la deliberazione ARG/elt 111/10 ha modificato, con decorrenza 1 agosto 2010, il valore unitario del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico e di cui alla tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione n.111/06 destinato alla copertura dei costi connessi ai servizi di interrompibilità disciplinati dalle deliberazioni ARG/elt 15/10 e ARG/elt 201/09;
- la deliberazione ARG/elt 187/10 ha disciplinato le condizioni generali del servizio di interrompibilità per il triennio 2011-2013 e ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento da parte di Terna delle relative risorse prevedendo, in

particolare, che Terna proceda per quanto possibile ad approvvigionare le risorse interrompibili nella prima sessione delle procedure attraverso contratti di durata triennale;

- Terna non ha ancora proceduto allo svolgimento della prima sessione delle procedure per la selezione delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013;
- ai sensi dell'articolo 45, comma 45.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, una delle componenti del corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è rappresentato dal corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 del medesimo allegato;
- l'importo del corrispettivo unitario per l'anno 2011 a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione è determinato in funzione della stima della differenza tra costi riconosciuti e ricavi attinenti alle medesime unità, nettando la citata differenza degli eventuali fondi residui di cui dispone Terna con riferimento agli anni precedenti al 2011;
- sono pervenute all'Autorità alcune richieste di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzate, ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, da utenti del dispacciamento che dispongono di impianti inclusi da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno 2011;
- le suddette richieste sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità e, secondo quanto stabilito dall'Articolo 63, comma 63.11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, saranno da considerare accolte qualora l'eventuale provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente del dispacciamento entro la fine del mese di dicembre 2010;
- i costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono coperti mediante l'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 che, limitatamente al quarto trimestre dell'anno 2010, è stato incrementato con la deliberazione ARG/elt 166/10, al fine di consentire a Terna di disporre delle risorse necessarie per il riconoscimento, in relazione all'anno 2010 del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 e dell'eventuale ulteriore corrispettivo di cui all'articolo 36 del medesimo Allegato.

Considerato anche che:

- la deliberazione ARG/elt 213/09 definisce meccanismi di premi e penalità ad incentivazione di Terna nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per il triennio 2010-2012;
- la deliberazione ARG/elt 213/09 condiziona il riconoscimento a Terna dei premi, determinati sulla base della riduzione dei volumi approvvigionati rispetto agli obiettivi definiti dalla medesima deliberazione, al fatto che Terna, fra l'altro, prosegua con successo la revisione degli algoritmi e delle procedure di selezione delle offerte nel mercato per i servizi di dispacciamento (di seguito: MSD) già avviato ai sensi della deliberazione n. 206/08;

- la proposta di modifica del Codice di rete e dei relativi allegati di cui alla comunicazione 11 novembre 2010, prevede un superamento delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 165/06, laddove si dispone che il Codice di rete preveda che i quantitativi corrispondenti alle offerte di acquisto e di vendita accettate nel MSD siano determinati in via definitiva in misura pari, in ciascuna ora, alla differenza tra il programma vincolante modificato e corretto, ovvero il programma risultante a seguito degli ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza, e il programma aggiornato cumulato, ovvero il programma risultante in esito ai mercati dell'energia; prevedendo pertanto che non fossero remunerate le azioni prima richieste e poi revocate da parte di Terna;
- con la deliberazione ARG/elt 211/10, l'Autorità ha ritenuto condivisibile il superamento della suddetta disposizione contenuta nella deliberazione n.165/06, in quanto la proposta di modifica del Codice di rete e dei relativi allegati di cui alla comunicazione 11 novembre 2010 è idonea a consentire a Terna l'adozione di modalità operative e di selezione delle offerte nel MSD tali per cui:
 - gli ordini di dispacciamento, relativi alle azioni che Terna intende richiedere agli utenti del dispacciamento al fine di mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi con adeguati livelli di sicurezza ed al minimo costo, possono essere trasmessi agli utenti del dispacciamento che devono eseguirli solo in prossimità dell'ultimo momento utile affinché detti ordini possano essere efficacemente eseguiti, indipendentemente dal momento in cui Terna abbia assunto la decisione in merito all'opportunità di impartire l'ordine stesso;
 - è possibile determinare le azioni da richiedere agli utenti del dispacciamento al fine di mantenere l'equilibrio in sicurezza tra immissioni e prelievi così da minimizzare il valore atteso del costo complessivamente sostenuto; valore atteso che sconta anche il fatto che unità di produzione che richiedono minor preavviso per eseguire un determinato ordine di dispacciamento riducono il rischio di dover richiedere un'azione che si riveli nel tempo reale non necessaria e che debba, conseguentemente, essere annullata attraverso una revoca onerosa o, se più conveniente, attraverso la richiesta di azioni di segno contrario su altre unità di produzione;
- per quanto sopra, la proposta di modifica del Codice di rete e dei relativi allegati di cui alla comunicazione 11 novembre 2010 è idonea a consentire a Terna l'adozione di modalità operative e di selezione delle offerte nel MSD tali da prevedere azioni di revoca solo nei casi strettamente necessari; e, pertanto, la suddetta proposta è idonea a consentire di riprodurre gli effetti desiderati di riduzione degli oneri derivanti dall'approvvigionamento delle risorse in MSD salvo remunerare le revoche – richieste da Terna solo quando strettamente necessario – che, essendo richieste quando l'utente del dispacciamento ha già iniziato a mettere in pratica le azioni inizialmente richieste da Terna, sono verosimilmente onerose;
- la proposta di modifica del Codice di rete e dei relativi allegati di cui alla comunicazione 11 novembre 2010, prevede altresì l'introduzione di un nuovo corrispettivo (di seguito: corrispettivo di accensione) volto a remunerare i costi di accensione di un'unità produttiva quando richiesta da Terna nel MSD;
- la proposta di modifica del Codice di rete e dei relativi allegati di cui alla comunicazione 11 novembre 2010, prevede che sia posto un limite superiore al

valore che può essere offerto per il corrispettivo di accensione e che tale valore sia pari ad un multiplo del prezzo offerto dal medesimo soggetto per portare l'unità di produzione ad un livello di carico pari al minimo tecnico (di seguito: "prezzo per l'offerta di minimo");

- con la deliberazione ARG/elt 211/10, l'Autorità ha:
 - ritenuto condivisibile l'introduzione del corrispettivo di accensione, ma ha richiesto che Terna modificasse la proposta di modifica del Codice di rete contenuta nella comunicazione 11 novembre 2010 e dei relativi allegati così da prevedere che il limite superiore al corrispettivo di accensione richiesto dall'utente del dispacciamento debba essere determinato così da essere indipendente da quanto contestualmente offerto per gli altri corrispettivi ed essere tale da non rischiare di essere ingiustificatamente troppo basso;
 - previsto, pertanto, che il suddetto limite massimo possa essere posto pari al prodotto tra la potenza minima che caratterizza l'unità di produzione per un numero predefinito di volte (pari ad 8 ma modificabile da parte dell'Autorità) il valore medio del "prezzo per l'offerta di minimo" storicamente offerto (ad esempio, nel corso dei primi 9 mesi del 2010) dall'insieme delle unità del medesimo sottotipo di tecnologia dell'unità di produzione interessata;
 - previsto che Terna proceda su base periodica a trasmettere alla Direzione Mercati dell'Autorità una comunicazione nella quale siano segnalate tutte le evenienze in cui il prezzo offerto superi un predefinito livello soglia, inizialmente pari alla metà del limite ma modificabile da parte dell'Autorità;
 - previsto che l'utente del dispacciamento interessato, infine, se richiesto, sia tenuto a inviare alla medesima Direzione le informazioni e gli elementi necessari a verificare che quanto offerto corrisponda effettivamente ai costi di accensione dell'unità di produzione;
- con la comunicazione 9 dicembre 2010, Terna ha comunicato le proprie stime sull'andamento del corrispettivo di dispacciamento per il 2011, dando, in particolare, separata evidenza agli oneri attesi dall'introduzione del corrispettivo di accensione al netto di eventuali risparmi sui prezzi per l'offerta di minimo – quantificati in circa 150 milioni di euro su base annua – e agli oneri connessi al superamento delle disposizioni di cui alla deliberazione n.165/06 – quantificati in circa 270 milioni di euro su base annua;
- la quantificazione degli oneri netti attesi nel 2011 dall'introduzione del corrispettivo di accensione e di cui alla comunicazione 9 dicembre 2010 assume che il limite superiore al corrispettivo di accensione richiesto dall'utente del dispacciamento sia mantenuto per tutto l'anno ad un valore pari a 8 volte il valore medio del "prezzo per l'offerta di minimo" storicamente offerto; quantificazione che, quindi, non considera la possibilità di un intervento da parte dell'Autorità per ridurre (eventualmente portando ad un valore pari a zero) il suddetto limite superiore qualora siano riscontrate – sulla base delle comunicazioni periodiche da parte di Terna, comportamenti abusivi da parte degli operatori; infatti, l'introduzione di una struttura di corrispettivi maggiormente allineata alla struttura dei costi di produzione dovrebbe portare ad una riduzione dei prezzi complessivamente offerti dagli utenti del dispacciamento e, quindi, ad un onere netto derivante dall'introduzione del corrispettivo di accensione negativo;
- la quantificazione degli oneri connessi al superamento delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 165/06 e di cui alla comunicazione 9 dicembre 2010 non

risulta compatibile con una gestione efficiente del MSD da parte di Terna date le modalità operative e di selezione delle offerte nel MSD alla stessa accessibili sulla base di quanto comunicato nella comunicazione 11 novembre 2010.

Considerato altresì che:

- con la deliberazione ARG/elt 203/08 l'Autorità ha previsto l'introduzione di un apposito corrispettivo a maggiorazione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 per la copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- con la lettera 6 dicembre 2010 Terna ha trasmesso all'Autorità l'ammontare residuo degli oneri derivanti alla stessa Terna dalla adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere per gli anni passati nonché l'ammontare previsionale dei nuovi oneri relativi all'adesione al meccanismo previsto per l'anno 2011;
- l'articolo 47, comma 47.3 del TIS come integrato dalla deliberazioni ARG/elt 129/10 e ARG/elt 172/09, introduce un indennizzo automatico in caso di mancata coerenza fra la compilazione dell'anagrafica dei punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del comma 36.2 e delle curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1 lettera a);
- l'indennizzo automatico di cui all'articolo 47, comma 47.3 del TIS, relativo al generico mese è determinato con l'esclusione dei punti di prelievo attivati nel corso del mese stesso ed è corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice;
- l'impresa distributrice non è in grado di garantire la coerenza di cui all'articolo 47, comma 47.3 del TIS in riferimento ai punti di prelievo cessati a partire dal sestultimo giorno fino al termine del mese precedente a quello di competenza per la determinazione dell'indennizzo;
- l'articolo 78 del TIS fissa le disposizioni transitorie per le partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura relative all'anno 2008 pertanto ad oggi esaurite;
- l'articolo 79 del TIS fissa le disposizioni transitorie relative all'anno 2010 con particolare riferimento:
 - alle tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento;
 - alla sospensione dei criteri di cui ai commi 42.1, lettera a) e 42.4, lettera a) del TIS;
 - al trattamento delle immissioni di energia elettrica in punti di connessione in bassa tensione, con potenza disponibile superiore a 55 kW, in deroga, fino al 30 giugno 2010, alle disposizioni di cui al comma 3.1 del TIS.
- l'articolo 80 del TIS fissa le disposizioni transitorie per gli anni 2008, 2009 e 2010 con particolare riferimento alla verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto in deroga a quanto previsto all'articolo 27, comma 27.3 e all'articolo 55, comma 55.2 del medesimo TIS;
- la necessità delle disposizioni transitorie richiamate ai punti precedenti può considerarsi esaurita;

- la deliberazione ARG/elt 129/10, nel modificare i corrispettivi per l'aggregazione delle misure di cui all'articolo 15 del TIS, non ha parallelamente modificato l'articolo 44, comma 44.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06.

Ritenuto che:

- sia opportuno aggiornare il corrispettivo DIS per l'anno 2011, adottando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 351/07;
- sia necessario considerare, nella determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2011, quanto versato dagli utenti del dispacciamento negli anni 2008, 2009 e 2010 a remunerazione dell'attività di Terna per l'aggregazione delle misure di cui al TIS (5,49 milioni di euro);
- sia opportuno riconoscere - attraverso la determinazione del corrispettivo DIS - i soli costi operativi (0,66 milioni di euro) relativi all'anno 2011 sostenuti da Terna per il trasferimento alla società CASC di tutte le procedure di allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera effettuate per mezzo di asta esplicita;

Ritenuto inoltre che:

- sia opportuno adeguare alle esigenze di gettito previste per l'anno 2011 i corrispettivi di dispacciamento previsti dalla deliberazione n. 111/06;
- in assenza degli esiti della prima sessione delle procedure per la selezione delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013, sia opportuno determinare il valore del corrispettivo di cui all'articolo 73 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 – e, conseguentemente, modificare, con decorrenza 1 gennaio 2011, il valore unitario del suddetto corrispettivo e la tabella 3 del medesimo allegato – assumendo, in via conservativa, l'approvvigionamento di risorse interrompibili per quantità inferiori a quelle massime;
- in attesa che sia completata la valutazione da parte dell'Autorità delle richieste di ammissione alla reintegrazione avanzate dagli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti inclusi da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno 2011, sia opportuno determinare in modo conservativo il corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi;
- sia opportuno che la determinazione del citato corrispettivo sia effettuata utilizzando le stime dei costi riconosciuti e dei ricavi indicate nelle relazioni che gli utenti del dispacciamento hanno allegato alle richieste di ammissione alla reintegrazione sinora pervenute all'Autorità;
- sia opportuno che l'importo del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione sia eventualmente modificato nel corso dell'anno 2011 in relazione all'esito delle valutazioni dell'Autorità in merito alle richieste di ammissione alla reintegrazione avanzate dagli utenti del dispacciamento;
- sia opportuno aggiornare l'importo del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, in modo da consentire a Terna di disporre di risorse sufficienti per il riconoscimento, in relazione all'anno 2011, del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui

all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 e dell'eventuale ulteriore corrispettivo di cui all'articolo 36 del medesimo allegato;

- sia opportuno effettuare l'aggiornamento di cui al punto precedente assumendo che il residuo del 2010 relativo al parametro G_S sia nullo e che il gettito complessivo derivante dall'applicazione nell'anno 2011 del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 sia analogo alla stima dell'importo complessivo ottenuto dall'applicazione del medesimo corrispettivo nell'anno 2010;
- sia opportuno che l'importo del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, sia eventualmente modificato nel corso dell'anno 2011 alla luce dei dati inviati all'Autorità da Terna in seguito all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Ritenuto anche che:

- una gestione efficiente del MSD da parte di Terna e l'effettiva adozione degli algoritmi e delle procedure di selezione delle offerte nel MSD richiesti ai sensi della deliberazione ARG/elt 213/09 per avere diritto al riconoscimento dei premi come quantificati ai sensi della medesima deliberazione, richiedono che, ove presenti, gli oneri attribuibili al superamento delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 165/06 siano di almeno un ordine di grandezza inferiore a quanto comunicato con la comunicazione 9 dicembre 2010;
- opportuno che Terna mantenga evidenza dei suddetti oneri e delle procedure e comportamenti a riguardo dalla medesima adottati, per quanto sopra, e al fine del riconoscimento dei premi di cui alla deliberazione ARG/elt 213/09 non possa che essere condizionato, tra l'altro, alla verifica che, anche in base all'entità degli oneri attribuibili al superamento della deliberazione n. 165/06, Terna abbia adottato criteri, procedure, modalità operative e comportamenti efficaci ed efficienti per la minimizzazione degli oneri derivanti dalla gestione del MSD e degli oneri attribuibili al superamento della deliberazione n. 165/06 in particolare;
- sia opportuno che Terna proceda ad inviare agli uffici della Direzione Mercati dell'Autorità con periodicità settimanale report contenenti analisi di dettaglio sui comportamenti di offerta da parte degli utenti del dispacciamento con particolare riferimento ai corrispettivi di accensione e ai "prezzi per l'offerta di minimo", al fine di consentire un tempestivo intervento da parte dell'Autorità a riduzione del valore che può assumere il limite superiore al corrispettivo di accensione.

Ritenuto altresì che:

- sia necessario adeguare alle esigenze di gettito previste per l'anno 2011 il corrispettivo (ITC) a copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere perseguendo la riduzione dell'ammontare degli oneri complessivi in capo a Terna;
- sia necessario, nella determinazione dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 47, comma 47.3 del TIS, escludere i punti di prelievo cessati a partire

dal sestultimo giorno fino al termine del mese precedente a quello di competenza per la determinazione dell'indennizzo medesimo;

- sia opportuno confermare, anche per l'anno 2011, le tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento adottate per l'anno 2010;
- non sia più necessaria la sospensione dei criteri di cui ai commi 42.1, lettera a) e 42.4, lettera a) del TIS a seguito dell'introduzione dell'aggregazione incentivante delle misure di cui alla deliberazione ARG/elt 129/10;
- sia opportuno stralciare l'articolo 79, comma 79.7 relativo la deroga transitoriamente concessa al trattamento delle immissioni di energia elettrica in punti di connessione in bassa tensione, con potenza disponibile superiore a 55 kW, in quanto tale deroga ha cessato i propri effetti dal 1 luglio 2010;
- sia opportuno proseguire il processo di graduale avvicinamento alla disciplina di regime prevista per gli sbilanciamenti effettivi di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06, disponendo anche per l'anno 2011, in linea con quanto disposto con la deliberazione ARG/elt 214/09, una soglia al di sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo siano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima e pertanto di fissare la soglia di cui al precedente alinea pari allo 0,75 % del programma vincolante modificato di prelievo;
- sia necessario modificare l'articolo 44, comma 44.1 lettera c) della deliberazione n. 111/06 per tenere conto della struttura dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure di cui all'articolo 15 del TIS, come rivisto ai sensi della deliberazione ARG/elt 129/10;
- sia opportuno correggere gli errori materiali riscontrati all'articolo 15, comma 15.4, all'articolo 46, comma 46.2 e all'articolo 49, comma 49.1 del TIS, come s.m.i. dalla deliberazione ARG/elt 129/10;
- sia opportuno adeguare l'articolo 44, comma 44.1 lettera g) e lettera h) della deliberazione n. 111/06 introducendo il corretto riferimento in merito alla liquidazione delle partite economiche di cui all'articolo 59 e all'articolo 67 del TIS e correggere gli errori materiali riscontrati all'articolo 4, comma 4.6 in materia di *switching*

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2011, ai sensi della deliberazione n. 351/07, il corrispettivo a copertura dei costi per il funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 della deliberazione n. 111/06 pari a 0,0308 c€/kWh;
2. di determinare per l'anno 2011 i valori dei corrispettivi di dispacciamento di cui all'Allegato A della deliberazione n. 111/06 secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al presente provvedimento;
3. di prevedere che Terna predisponga ed invii agli uffici della Direzione Mercati dell'Autorità su base settimanale report contenenti analisi di dettaglio sui comportamenti di offerta da parte degli utenti del dispacciamento con particolare riferimento ai corrispettivi di accensione e ai "prezzi per l'offerta di minimo";
4. di prevedere che il riconoscimento dei premi di cui alla deliberazione ARG/elt 213/09 possa avere luogo solo successivamente a che l'Autorità abbia verificato che la dimensione degli oneri attribuibili al superamento della deliberazione n.

165/06 sia compatibile con l'adozione da parte di Terna di criteri, procedure, modalità operative e comportamenti efficaci ed efficienti per la minimizzazione degli oneri derivanti dalla gestione del MSD e degli oneri attribuibili al superamento della deliberazione n. 165/06 in particolare;

5. di prevedere che, per le finalità di cui al precedente punto 4, Terna mantenga evidenza degli oneri attribuibili al superamento della deliberazione n. 165/06 e delle criteri, procedure, modalità operative e comportamenti a riguardo dalla medesima adottati;
6. di modificare, a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:

- a. l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

“Articolo 70

Disposizioni relative all'anno 2011

- 70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2011.
- 70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta al diritto al Gestore del mercato elettrico.
- 70.3 Terna tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento;
- 70.4 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può presentare offerte di acquisto e vendita sul mercato del giorno prima, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed alla Direzione Mercati dell'Autorità.
- 70.5 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi del comma 70.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44.
- 70.6 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, comma 44.3 è maggiorato di un corrispettivo – ITC - a copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica pari a 0,0098 c€/kWh.

- b. l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

“Articolo 72

Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2011

- 72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2011.

- 72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede lo 0,75 % del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b).
- 72.3 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'articolo 38 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
- 72.4 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.”;
7. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09:
- a. l'articolo 47, comma 47.3 è sostituito dal seguente:
 “47.3 In caso di mancata coerenza fra la compilazione dell'anagrafica dei punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del comma 36.2 e delle curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1 lettera a), l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 8, ad esclusione dei punti di prelievo attivati nel corso del mese e dei punti di prelievo cessati a partire dal sest'ultimo giorno fino al termine del mese precedente, e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.”;
- b. l'articolo 78 è soppresso;
- c. l'articolo 79 è sostituito dal seguente:
- “Articolo 79**
Disposizioni transitorie per l'anno 2011
- 79.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2011.
- 79.2 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui all'Articolo 5 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 79.3 L'utente del dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di cui ai commi 15.2 e 22.2 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina del mercato.
- 79.4 Terna calcola i corrispettivi proporzionali all'energia prelevata di cui all'Articolo 24 entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 79.5 Terna paga il corrispettivo di aggregazione delle misure di cui ai commi 15.3 e 15.4 entro il penultimo giorno del terzo mese successivo a quello di competenza.
- d. l'articolo 80 del TIS è soppresso;

8. di correggere gli errori materiali modificando l'articolo 15, comma 15.4, l'articolo 46, comma 46.2 e l'articolo 49, comma 49.1 del TIS nei termini di seguito indicati

a. all'articolo 15, comma 15.4 la formula:

$$"CAP_D^{PNO} = CAP_F^{PNO} + \sqrt{UdD} \cdot CAP_{UD}^{PNO} + 7.950 \cdot CAP_{D8.000}^{PNO} + (PTO_P^{PNO} - 8.000) \cdot CAP_{D64.000}^{PNO}"$$

è sostituita dalla seguente formula

$$"CAP_D^{PNO} = CAP_F^{PNO} + \sqrt{UdD} \cdot CAP_{UD}^{PNO} + 56.000 \cdot CAP_{D8.000}^{PNO} + (PTO_P^{PNO} - 64.000) \cdot CAP_{D64.000}^{PNO}";$$

b. all'articolo 46, comma 46. 2 la formula

$$"1 \leq NTOT < 50"$$

è sostituita dalla seguente formula

$$"4 \leq NTOT < 50"$$

c. all'articolo 49, comma 49.1 le parole "rende noti" sono sostituite dalle parole "pubblica";

9. di correggere gli errori materiali modificando l'articolo 4, comma 4.6 e l'articolo 44, comma 44.1 lettere c), g) e h) all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:

a. all'articolo Articolo 4, comma 4.6 le parole "trattati su base oraria" sono soppresse;

b. l'articolo 44, comma 44.1 lettera c) è sostituito dal seguente:

"il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo, terzo e quarto mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 15.2, 15.3 e 15.4 nonché relativi all'erogazione di premi e penalità di cui all'Articolo 48 del TIS relativamente al corrispettivo CAPD^{PO} e al corrispettivo CAD^{PNO}";

c. all'articolo 44, comma 44.1 lettera g) le parole "all'Articolo 53" sono sostituite dalle parole "all'Articolo 59";

d. all'articolo 44, comma 44.1 lettera h) le parole "all'Articolo 61" sono sostituite dalle parole "all'Articolo 67";

10. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui ai punti 1, 2, 6 e 9 del presente provvedimento;

11. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 risultante dalle modifiche di cui ai punti 7e 8 del presente provvedimento.

12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) che entra in vigore con decorrenza dall'1 gennaio 2011.

14 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis